

**A.Li.Sa.**

**AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA**

C.F./P.IVA 02421770997

**DELIBERAZIONE N. 275 DEL 31/10/2018**

Oggetto: Articolo 48 del CCNL per il personale del Comparto 21.05.2018 - Diritto allo studio. Approvazione Regolamento.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i;

VISTA la Legge Regionale 7 dicembre 2006, n. 41 e s.m.i. recante "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i;

VISTA la Legge Regionale 29 luglio 2016, n. 17 e s.m.i. ad oggetto "Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria;

RICHIAMATO l'art. 48 del CCNL per il Personale del Comparto del 21.05.2018 che prevede una nuova disciplina del Diritto allo studio riconosciuto ai dipendenti per lo svolgimento di attività formative, anche in aggiunta a quelle programmate dall'Ente;

DATO ATTO che A.Li.Sa. non è dotata di proprio Regolamento inerente l'istituto contrattuale suddetto e, fino ad oggi, si è data applicazione alla regolamentazione vigente presso l'Azienda Socio Sanitaria Ligure 3, in forza della convenzione approvata con Determinazione del Commissario Straordinario di ARS Liguria n. 27 del 22.04.2013;

RITENUTO opportuno procedere alla regolamentazione interna del Diritto allo Studio, anche in virtù delle novità applicative introdotte dal nuovo CCNL;

DATO ATTO che la S.C. Personale ha provveduto all'invio del Regolamento sul diritto allo studio, allegato sub. 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, a tutte le OO SS ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 8 del CCNL 21.05.2018, e che non sono pervenute osservazioni in materia;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sociosanitario;


## DELIBERA

Per quanto espresso e motivato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare il testo di Regolamento concernente il diritto allo studio ai sensi dell'art. 48 del CCNL per il personale del Comparto del 21.05.2018, allegato sub. 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il Regolamento sul sito web aziendale, al fine di darne la massima diffusione;
3. di dare atto che la presente deliberazione si compone di n. 2 pagine e di n. 1 allegato di n. 6 pagine.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**


(Dott. G. Walter Locatelli)



Parere favorevole formulato ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. per la formulazione delle decisioni del Commissario Straordinario.


**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott.ssa Laura Lassalaz)



**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dott. Sergio Vigna)



**IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO**

(Dott.ssa Enrica Orsi)



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ART. 48 DEL CCNL 21 maggio 2018  
"Diritto allo studio"**

**ART. 1**

**BENEFICIARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO**

Tutti i dipendenti appartenenti al Comparto, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono richiedere la concessione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 48 del CCNL stipulato il 22.05.2018, nella misura massima di 150 ore per ciascun anno solare, da usufruire dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione del bando.

Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato, il numero delle ore concedibili è rapportato alla durata del contratto.

Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, il monte ore è proporzionato alla misura della percentuale della prestazione lavorativa effettuata.

In caso di mutamento del rapporto di lavoro, successivo al riconoscimento del beneficio, da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, o di mutamento della quantità di lavoro parziale da effettuare, il totale delle ore riconosciute come diritto allo studio verrà proporzionalmente riparametrato per il periodo rimanente (in aumento o diminuzione, con arrotondamento per difetto all'ora intera).

Possono, altresì, chiedere la concessione del beneficio i dipendenti che prestano servizio in posizione di comando presso A.Li.Sa.

**ART. 2**

**RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLO STUDIO**

Il personale del Comparto che complessivamente può usufruire del diritto allo studio nella misura massima di 150 ore annue non può superare il 3% del personale in servizio, a tempo determinato o indeterminato (ivi compreso il personale in comando) presso l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria al 1° gennaio dell'anno in cui verrà pubblicato il bando per la concessione dei permessi in questione, con arrotondamento all'unità superiore.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del CCNL stipulato il 22.05.2018, i permessi retribuiti sono concessi ai dipendenti per la frequenza o l'eventuale tirocinio, oltre che per sostenere i relativi esami:

- di corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari e post-universitari;
- di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.

Il tempo di viaggio è riconosciuto solo nella giornata della frequenza e non oltre la durata del debito orario giornaliero.

I permessi sono riconosciuti solo se le lezioni, i seminari o il tirocinio dei corsi, o le prove dei relativi esami, si svolgono in orari coincidenti con quello di lavoro e nei limiti di detta coincidenza.

Per quanto concerne le facoltà telematiche, le ore per la frequenza on-line alle lezioni sono concesse solo ove si dichiari, tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che non è possibile accedere all'insegnamento in orario diverso da quello di lavoro, fatta salva la possibilità per l'Azienda di controllare la veridicità di quanto affermato, sulla base della legislazione vigente.

Il beneficio della fruizione dei permessi retribuiti per motivi di studio può essere riconosciuto anche a chi frequenta i corsi di dottorato di ricerca, laddove non sia concessa apposita aspettativa.

Modalità didattica FAD: di norma non è consentita la fruizione dei permessi studio per la frequenza di master universitari in modalità FAD. I permessi studio possono essere riconosciuti solo qualora l'Università, con piena assunzione di responsabilità, rilasci un certificato attestante i giorni e le ore in cui il dipendente ha personalmente, effettivamente e direttamente seguito le lezioni trasmesse in via telematica. In tale caso si terrà conto:

- del fatto che sia le giornate che gli orari siano coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative
- la certificazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.

### **ART. 3**

#### **PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO**

La S.C. Personale, entro il mese di ottobre di ogni anno emette apposito bando, pubblicato nella intranet aziendale, attribuendo il termine di 30 giorni al personale interessato per la presentazione della domanda, corredata della documentazione richiesta, sui modelli all'uopo predisposti, debitamente compilati in ogni singola parte.

Coloro che hanno l'intenzione di seguire scuole professionali, master universitari, corsi di specializzazione o di alta formazione, anche telematici, per i quali alla data di scadenza del bando non si abbiano ancora dati certi, devono comunque presentare domanda nei termini previsti, indicando il corso che si intenderebbe frequentare, con l'obbligo di regolarizzare la propria domanda di ammissione al beneficio non appena avvenuta l'iscrizione al corso di studi prescelto, e comunque prima di fruire dei permessi retribuiti.

Le domande devono essere trasmesse per conoscenza al responsabile delle Strutture di appartenenza.

Gli adempimenti relativi all'esame delle domande pervenute ed alla conseguente ammissione dei dipendenti in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto allo studio sono effettuati dalla S.C. Personale.

Nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia pari o inferiore al limite massimo di cui al precedente art. 2, saranno ammesse al beneficio le istanze presentate fuori dai termini previsti dal bando, fino a concorrenza del numero massimo.

In tale caso, i permessi potranno essere fruiti nell'arco di tempo decorrente dal provvedimento di autorizzazione fino al 31 dicembre successivo.

Nel caso invece in cui il numero delle domande pervenute sia superiore al suddetto limite massimo, verrà predisposta, a cura della S.C. Personale, una graduatoria definita secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

La S.C. Personale procede all'attribuzione del beneficio "150 ore" al personale avente diritto, dandone immediata comunicazione mediante pubblicazione nella intranet aziendale.

Ove fra gli aventi diritto risultino dipendenti che hanno presentato domanda per la frequenza a corsi per i quali non intervenga successivamente l'effettiva iscrizione, si procederà al recupero dei permessi resisi disponibili, concedendo il beneficio ai dipendenti esclusi secondo l'ordine della graduatoria eventualmente formulata.

Nel caso in cui la documentazione allegata alla domanda risulti incompleta, il dipendente è tenuto ad integrarla entro il termine di 15 giorni dalla chiusura del bando, pena il rigetto dell'istanza.

Successivamente all'attribuzione delle ore di permesso studio, il dipendente è comunque tenuto ad informare tempestivamente la S.C. Personale di ogni variazione relativa alla tipologia del corso per il quale il beneficio è stato attribuito.

In caso di non corrispondenza tra il corso indicato nella richiesta di attribuzione del beneficio e il corso effettivamente frequentato, il dipendente decade dal diritto ai permessi per studio per l'anno scolastico/anno accademico in corso, fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

#### **ART. 4**

### **PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DEI BENEFICI RELATIVI AL DIRITTO ALLO STUDIO**

Qualora il numero delle richieste pervenute, entro la scadenza prevista nel bando annuale, sia superiore al numero massimo degli aventi diritto, il suddetto beneficio è concesso nel seguente ordine di priorità, previsto dall'art. 48, comma 6, del CCNL stipulato il 22.05.2018:

- a) dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi/piani di studio relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentano per la prima volta l'anno di corso precedente l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il 1°, ferma restando, per gli studenti universitari e postuniversitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Nell'ambito di ciascuna fattispecie sopra elencata, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentano corsi di studio:

- della scuola media inferiore;

- della scuola media superiore
- universitari o post-universitari
- universitari iscritti con lo specifico status di studente a tempo parziale

A parità di condizioni, i permessi sono concessi ai dipendenti che non ne abbiano mai usufruito per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

## **ART. 5**

### **CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO**

Per i corsi di studio finalizzati al conseguimento di titoli di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, oltre che per i corsi universitari per i quali è prevista la sola prova finale, il beneficio verrà attribuito a condizione che sia stato sostenuto l'esame finale.

Per i corsi di laurea, i master e i corsi di alta formazione, anche telematici:

- 1) i permessi retribuiti verranno concessi nella misura massima di 150 ore, a condizione di aver sostenuto, anche con esito negativo, debitamente certificato dalla Commissione d'esame, almeno il 50% + 1 (calcolato per difetto) degli esami previsti nel piano di studi dell'anno accademico di riferimento, che deve intendersi comprensivo della sessione straordinaria;
- 2) il riferimento è il piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà per ogni anno accademico;
- 3) per gli studenti universitari che hanno superato la durata legale del corso (c.d. "fuori corso") ed esclusivamente per il primo anno fuori corso, potrà essere concesso il beneficio "150 ore", a condizione di aver sostenuto, anche con esito negativo, debitamente certificato dalla Commissione d'esame, almeno il 50% + 1 (calcolato per difetto) degli esami complessivamente residui per il termine del corso di studi.

La documentazione da consegnare per la conferma definitiva a posteriori dell'attribuzione del beneficio è la seguente:

- **per i corsi di laurea:** copia della lista degli esami sostenuti, nonché piano di studi dell'anno accademico di riferimento se non prodotto unitamente alla domanda;
- **per i corsi per il conseguimento di altri titoli di studio non universitari:** attestato di aver sostenuto l'esame finale.

## **ART. 6**

### **MODALITA' DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO**

I permessi retribuiti concessi a titolo di diritto allo studio devono essere fruiti esclusivamente per il conseguimento del titolo per il quale sono stati richiesti e, nello specifico, per la sola frequenza delle lezioni/seminari/tirocini previsti nell'ambito del corso cui si è iscritti.

Gli ammessi al beneficio, indipendentemente dal tipo di corso frequentato, in relazione alla fruizione del premesso studio devono produrre la documentazione comprovante la loro presenza alla lezione, al seminario o al tirocinio in tempi utili per consentire la regolarizzazione del riepilogo mensile delle presenze/assenze in servizio.

L'attestazione della frequenza on-line ai corsi telematici può essere fornita consegnando il tabulato dal quale risulti il periodo di collegamento effettuato.

In caso di oggettiva e documentata impossibilità a presentare tale tabulato per fatto non imputabili al dipendente, l'attestazione della frequenza potrà essere certificata dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà, fatta salva la possibilità per l'Azienda di controllare la veridicità di quanto affermato sulla base della legislazione vigente.

Per le scuole di specializzazione, per le scuole di alta formazione e per i master, anche telematici, il periodo di fruizione parte da quando il corso è stato attivato (orientativamente a inizio dell'anno solare) e per un anno.

I permessi per lo svolgimento degli esami connessi alla scuola o al corso di studi frequentato possono essere fruiti, oltre che mediante l'utilizzo delle ore di diritto allo studio, anche avvalendosi della disciplina prevista dall'art. 36, comma 1, lettera a) del CCNL stipulato 22.05.2018 (8 giorni nell'anno solare per partecipazione ad esami/aggiornamento facoltativo).

I permessi non possono in alcun caso determinare la formazione di ore straordinarie nella giornata in cui sono stati fruiti.

La fruizione dei permessi deve comunque essere preventivamente comunicata, con un anticipo di almeno 15 giorni, al responsabile di afferenza.

## **ART. 7**

### **ATTRIBUZIONE SUCCESSIVA DEL BENEFICIO**

In caso di rinuncia o decadenza dal beneficio di uno o più dipendenti aventi titolo alla fruizione dei permessi 150 ore, la S.C. Personale provvederà all'attribuzione del beneficio, in via secondaria, ai dipendenti collocati nella graduatoria degli aventi diritto cui esso non sia stato riconosciuto in fase di prima attribuzione (non è previsto l'ulteriore scorrimento a posteriori in caso di verifica di ore residue per fruizione parziale da parte degli aventi diritto).

## **ART. 8**

### **DECADENZA DAL BENEFICIO**

Ai sensi dell'art. 22, comma 8, del CCNL integrativo stipulato il 20.9.2001:

· le ore usufruite senza aver sostenuto, a seconda del tipo di corso frequentato, l'esame finale o la percentuale degli esami prevista negli articoli precedenti (calcolate per difetto), verranno considerate come aspettativa non retribuita per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato, da concordare con il proprio Responsabile.

## **ART. 9**

**MODALITA' OPERATIVE PER LA GARANZIA DELLA  
FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI DI STUDIO**

Al fine di garantire l'effettiva fruizione dei permessi, la S.C. Personale invia ai Responsabili delle strutture di afferenza l'elenco dei dipendenti a cui viene attribuito il beneficio.

Ai sensi dell'art. 48, comma 5, del CCNL stipulato il 22.05.2018, il personale cui è stato riconosciuto il diritto allo studio deve essere adibito – salvo eccezionali ed inderogabili necessità operative – a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami e non deve essere adibito, di norma, a prestazioni di lavoro straordinario ne' al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

**ART. 10**

**VALIDITA' DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento si applica a decorrere dall'anno scolastico/accademico 2018/2019.